

## CIRCOLARE AREA LAVORO SETTEMBRE 2021

### DENUNCIA DI INFORTUNIO E SANZIONI: I CHIARIMENTI INAIL

L'INAIL, con [circolare n. 24 del 9 settembre 2021](#), ha fornito importanti chiarimenti in merito al regime sanzionatorio per la violazione dell'obbligo di denuncia degli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni, il cui accertamento è di competenza dell'Inail.

In particolare, per quanto riguarda il termine di due giorni per presentare la denuncia di infortunio, **il giorno iniziale da cui esso decorre è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore**, il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all'Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.

Per quanto riguarda il termine di scadenza, se trattasi di giorno festivo esso slitta al primo giorno successivo non festivo. Nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato è considerato normale giornata feriale.

Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro **tre giorni** da quello dell'infortunio (franchigie), per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell'ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia.

**Per i casi di malattia-infortunio da Covid-19** la violazione dell'obbligo di presentazione della denuncia nei termini di legge presuppone che il datore di lavoro sia a conoscenza che l'evento è qualificabile come infortunio sul lavoro anziché come malattia di competenza dell'Inps, pertanto il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione della prima certificazione medica di infortunio attestante che l'astensione assoluta dal lavoro è riconducibile al contagio.

### CONTRATTI A TERMINE: INDICAZIONI SULLE CAUSALI DEFINITE DAI CONTRATTI COLLETTIVI

L'ultima novità relativa alla disciplina del contratto a tempo determinato, introdotta dal c.d. Decreto "Sostegni bis" (DL n. 73/2021, convertito in Legge n. 106/2021), **ferma restando la soglia massima dei 24 mesi, consente alla contrattazione collettiva l'individuazione di nuove specifiche esigenze per l'instaurazione di rapporti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi.**

Per cui è ammessa la stipula di contratti a termine di durata iniziale superiore ai 12 mesi fino al 30 settembre 2022 (quale data di formalizzazione del contratto), con eventuali rinnovi o le proroghe anche successivamente a tale data.

**Successivamente al 30 settembre 2022** l'instaurazione di un primo rapporto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi sarà consentita esclusivamente in base alle causali legali (quindi ai sensi delle esigenze definite alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 19 del D.Lgs n. 81/2015).

## TICKET LICENZIAMENTO: L'INPS CAMBIA LA BASE DI CALCOLO

L'INPS, con la Circolare n. 137 del 17 settembre 2021, interviene per fornire chiarimenti riguardo le modalità di calcolo del contributo di licenziamento (c.d. ticket licenziamento) dovuto con riferimento ai casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per le causali che potrebbero dare diritto alla NASpl.

Viene definitivamente esplicitato che la base di calcolo del predetto contributo è costituita dall'importo massimo mensile di NASpl (c.d. massimale NASpl) pari, per **l'anno 2021**, a euro **1335,40**).

L'Istituto, con successivo messaggio, renderà note le istruzioni operative per effettuare eventuali regolarizzazioni qualora il contributo di licenziamento non fosse stato calcolato nei termini ora definiti.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.



Piazza Adelaide Lonigo, 8/c  
35030 – Rubano (Pd)  
Tel. 049 635513  
Fax 049 634457